

(N. 2067)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura e foreste)
della Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 1982*

d'iniziativa dei deputati SERVADEI, CAPPELLI, AMODEO, ANDO', BALESTRACCI, BALZARDI, CAPRIA, CARLOTTO, CAVIGLIASSO, EBNER, GIADRESCO, RAVAGLIA, SALADINO, SATANASSI, ZAMBON, BORTOLANI, CRISTOFORI, SANESE, TANTALO e ZARRO

(V. Stampato Camera n. 1467)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 ottobre 1982*

Istituzione di un albo professionale degli agrotecnici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il titolo di agrotecnico spetta a coloro i quali abbiano superato l'esame di Stato presso un istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

È abolito il titolo « sperimentale » dei corsi post-qualifica, istituiti con legge 27 ottobre 1969, n. 754, e disposti con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura.

Con l'entrata in vigore della presente legge i corsi di cui al precedente comma perdono il carattere di provvisorietà e diventano stabili.

Art. 2.

Presso ogni provincia è costituito l'Ordine degli agrotecnici cui è affidato l'incarico di tenere l'Albo degli agrotecnici esercenti la professione.

In detto Albo sono iscritti gli agrotecnici residenti nella provincia.

Art. 3.

Le funzioni relative alla custodia dell'Albo ed alla disciplina degli iscritti sono affidate al consiglio dell'Ordine.

Il consiglio è composto da cinque membri effettivi, oltre a due supplenti, se gli iscritti non superano il numero di cento; da sette membri effettivi, oltre a due supplenti, se il numero degli iscritti è compreso fra centouno e cinquecento; da nove membri effettivi, oltre a due supplenti, se il numero degli iscritti supera cinquecento.

Il consiglio è eletto dall'assemblea degli iscritti, a maggioranza semplice, con scrutinio segreto, con schede contenenti un numero di preferenze uguali a quelle dei componenti da eleggere.

Il consiglio resta in carica due anni; i consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio elegge il presidente ed il segretario, che esercita funzioni di tesoreria.

Le sedute del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del consiglio sono valide se assunte a maggioranza e, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, convoca e presiede l'assemblea; in caso di sua indisponibilità la presidenza spetta al consigliere più anziano.

Il presidente è comunque tenuto a convocare l'assemblea quando lo richiede la maggioranza del consiglio ovvero un quarto degli iscritti.

Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente la metà più uno degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei pre-

senti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.

L'assemblea per l'elezione del consiglio deve essere convocata quindici giorni prima della data in cui esso scade; contro i risultati delle elezioni ogni iscritto potrà fare ricorso al consiglio del Collegio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati.

Art. 4.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il Collegio nazionale degli agrotecnici il cui consiglio viene eletto dall'assemblea nazionale, composta dai membri dei consigli dei collegi provinciali.

Il consiglio nazionale è composto da dieci membri effettivi, oltre a tre supplenti, che vengono eletti tra i componenti dei consigli provinciali, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine nazionale, convoca e presiede il consiglio. In caso di parità il suo voto vale doppio.

Il presidente convoca l'assemblea nazionale almeno quindici giorni prima della scadenza del consiglio nazionale e indice le nuove elezioni.

I membri del consiglio nazionale sono eletti con voto segreto, a maggioranza semplice tramite schede contenenti un numero di preferenze uguali a quelle dei componenti da eleggere.

Il presidente è obbligato a convocare il consiglio nazionale qualora lo richiedano i due terzi dei componenti di esso.

Le sedute del consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

È compito del consiglio nazionale:

- a) tenere l'Albo;
- b) compilare ogni triennio la tariffa professionale sottoponendola alla approva-

zione dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;

c) determinare ed esigere da ogni consiglio provinciale un contributo annuo proporzionato al numero dei soci.

Art. 5.

Per poter esercitare l'attività di agrotecnico è necessario essere iscritti all'Albo.

Per l'iscrizione all'Albo sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili, non aver riportato condanne che comportino reclusione per un periodo superiore ai cinque anni, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del codice penale;

c) essere in possesso del diploma di agrotecnico.

Art. 6.

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere inoltrata al consiglio dell'Ordine della provincia in cui l'aspirante intende esercitare la sua attività.

La domanda, in carta da bollo, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di buona condotta;

d) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di agrotecnico o copia autenticata di esso.

Art. 7.

L'iscrizione all'Albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della Repubblica italiana. Nessuno può essere

contemporaneamente iscritto a più di un Albo, ma è consentito il passaggio da un Albo ad un altro.

Gli agrotecnici che esplicano attività lavorativa, con rapporto di lavoro subordinato, presso enti pubblici, amministrazioni ed istituzioni pubbliche ovvero presso privati, possono essere iscritti soltanto in uno speciale elenco aggiunto all'Albo. Gli iscritti in detto elenco possono esercitare le attività di cui all'articolo 11 della presente legge solo per le pratiche e affari concernenti l'ufficio a cui sono addetti. Per l'iscrizione nell'elenco speciale deve prodursi una attestazione del datore di lavoro che certifichi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del richiedente l'iscrizione.

Gli iscritti nell'elenco speciale non hanno diritto a conseguire cariche elettive nell'ambito della categoria.

Art. 8.

L'Albo deve essere comunicato alla cancelleria della Corte di appello e dei tribunali nella cui giurisdizione territoriale si trova l'Ordine, al pubblico ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia medesima ed alla segreteria del consiglio nazionale.

Le comunicazioni sono effettuate a cura dei rispettivi consigli provinciali.

Art. 9.

La cancellazione dall'Albo è pronunciata dal consiglio del collegio provinciale competente.

La cancellazione avviene per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni dell'interessato;
- b) d'ufficio, per il venire meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge o per l'iscrizione ad altro Albo;
- c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'Albo.

Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal consiglio nei confronti degli iscritti per abusi o mancanze nell'esercizio della professione.

Queste sanzioni sono:

- 1) il richiamo;
- 2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a mesi dodici;
- 3) la radiazione dall'Albo.

Il presidente del consiglio, verificati i fatti ed ascoltato l'incolpato, riferisce al consiglio che decide se si debba procedere o meno al giudizio disciplinare.

In caso affermativo il presidente nomina un relatore, fissa la data della seduta per la discussione ed informa l'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima, affinché possa presentarsi personalmente per esporre le sue ragioni o depositare memoria scritta.

Nel giorno fissato per la discussione il consiglio, ascoltate le parti, adotta le eventuali sanzioni disciplinari.

Nei confronti degli iscritti che abbiano subito condanne a pene detentive inferiori a cinque anni, ovvero verso coloro che siano stati colpiti da mandato di cattura, il consiglio può applicare la sospensione o la radiazione dall'Albo. Agli uffici di cui all'articolo 8 della presente legge vengono trasmesse tutte le eventuali misure disciplinari adottate.

Art. 10.

Chi è stato radiato dall'Albo può chiedere l'immediata riammissione qualora siano venute meno le ragioni che hanno portato alla radiazione, presentando una nuova domanda.

Quando la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale che comporti una detenzione superiore a cinque anni, la riammissione è subordinata alla ottenuta riabilitazione ai sensi del codice penale.

Se la cancellazione è avvenuta d'ufficio a seguito di una condanna penale diversa da quella indicata al comma precedente, oppure se è avvenuta a seguito di un provvedimento disciplinare, la riammissione all'Albo può essere chiesta solo dopo che sono trascorsi mesi ventiquattro dal momento della cancellazione.

Le decisioni dei consigli sono notificate agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

È ammesso il ricorso gerarchico avverso le decisioni, in materia disciplinare, da proporsi entro trenta giorni dalla notifica, al consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici.

Art. 11.

L'iscrizione all'Albo degli agrotecnici consente:

- a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli;
- b) la direzione e l'amministrazione di piccole e medie aziende agrarie;
- c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende;
- d) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione;
- e) i rilevamenti statistici.

Art. 12.

Spetta al consiglio provinciale dell'Ordine:

- a) la tenuta dell'Albo;
- b) la determinazione ed esazione annuale del contributo degli iscritti, che deve essere identico per tutti i collegi provinciali della nazione.

Contro i soci morosi i consigli provinciali applicano provvedimenti disciplinari.

Art. 13.

I consigli provinciali, come pure il consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, che la esercita direttamente oppure tramite i procuratori generali presso le Corti di appello ed i procuratori della Repubblica.

I consigli possono essere sciolti nel caso non ottemperino agli obblighi di legge, ovvero per gravi motivi o qualora non siano in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento del consiglio, il Ministero di grazia e giustizia nominerà un commissario che curerà l'ordinaria amministrazione ed indirà, il più presto possibile, le elezioni di un nuovo consiglio.

Art. 14.

Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, od un giudice da lui designato, provvede alla prima formazione dell'Albo degli agrotecnici, in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale periodo, entro trenta giorni, il Ministro di grazia e giustizia stabilirà, con suo decreto, la data in cui cominceranno a funzionare i consigli dell'Ordine; sino all'emanazione di tale decreto la custodia dell'Albo rimane al presidente del tribunale, che deciderà in merito a nuove domande di ammissione o cancellazione dall'Albo, secondo i criteri espressi in questa legge.